

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 22 ottobre 2003.**

Alemanno, Ciro Alfano, Angioni, Aprea, Amoruso, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, D'Alia, Deiana, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Fontana, Frattini, Galati, Gasparri, Geraci, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lazzari, Lion, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Milanato, Minniti, Molgora, Molinari, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pinotti, Pisa, Pisanu, Piscitello, Pollastrini, Possa, Polledri, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tarditi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Ciro Alfano, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, D'Alia, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Fontana,

Frattini, Galati, Gasparri, Geraci, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lazzari, Lion, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Milanato, Minniti, Molgora, Molinari, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pinotti, Pisa, Pisanu, Piscitello, Pollastrini, Possa, Polledri, Ramponi, Rivolta, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tarditi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 ottobre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TURCO: « Disciplina della convivenza familiare » (4402);

MARINELLO ed altri: « Interventi per la tutela dell'ambiente marino » (4403);

GAMBALE: « Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati » (4404);

MUSSOLINI: « Disciplina della convivenza familiare e norme in materia di filiazione e di successione » (4405).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Battaglia, anche a nome dell'altro firmatario, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

BATTAGLIA e PISTONE: « Disposizioni per il riordino del servizio farmaceutico » (140).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

VIOLANTE ed altri: « Norme in materia di conflitto d'interesse » (2146) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, e XI;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ROMOLI ed altri: « Modifiche all'articolo 12 dello Statuto speciale: della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti l'assegnazione di un seggio nel consiglio regionale ad un rappresentante della minoranza slovena » (2525) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

COLA ed altri: « Riordino della disciplina relativa al settore della pirotecnica e istituzione del registro delle imprese esercenti spettacoli pirotecnici » (4285) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RANIERI ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti

le incompatibilità, l'abolizione delle preferenze e la tutela delle pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (4357) *Parere delle Commissioni XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MANTINI e MACCANICO: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il diritto di cittadinanza » (4388).

II Commissione (Giustizia):

PISAPIA: « Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari » (4158) *Parere delle Commissioni I e XI;*

SANTORI ed altri: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (4299) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

CAPUANO: « Istituzione in Frattaminore di una sezione distaccata del tribunale di Napoli » (4333) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

PISAPIA: « Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale in tema di segreto professionale dei giornalisti professionisti e pubblicisti » (4355) *Parere delle Commissioni I e VII;*

S. 1880. — Senatore CALVI: « Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato » (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (4398) *Parere della I Commissione.*

VII Commissione (Cultura):

PERROTTA: « Istituzione del Museo della pizza napoletana » (4366) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SANTULLI: « Disciplina della professione di educatore fisico e sportivo » (4368) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BORRIELLO: « *Istituzione del Museo dell'arte del presepe della regione Campania* » (4371) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

ANNA MARIA LEONE ed altri: « *Disposizioni concernenti l'applicazione nelle piccole imprese e nelle cooperative sociali del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151* » (4254) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CAPUANO: « *Disposizioni per l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti ultrasessantacinquenni* » (4320) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

ARNOLDI: « *Disposizioni per l'utilizzazione delle apparecchiature laser in odontoiatria* » (4182) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):

RICCIUTI: « *Modifiche alle leggi 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla cittadinanza italiana, e 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di iscrizione all'anagrafe degli italiani all'estero* » (4337) *Parere della V Commissione.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento,

sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data 21 ottobre 2003, Sentenza n. 313 del 13-21 ottobre 2003 (doc. VII, n. 360), con la quale:

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3; 2, comma 5 (nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), della legge della regione Lombardia n. 4 del 2002), e 4, comma 3, della legge della regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1-4, della legge della regione Lombardia n. 2 del 2002, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), della legge della regione Lombardia n. 4 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere *q*) e *s*), e 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al registro ricorsi n. 34 del 2002;

3) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 2 della legge della regione Lombardia n. 2 del 2002, nel testo anteriore alle modifiche recate dalla legge della regione Lombardia n. 4 del 2002, sollevate, con riferimento agli articoli 114, 117, secondo comma, lettere *q*) e *s*), 118 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al registro ricorsi n. 29 del 2002;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione Lombardia n. 2 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 114 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al registro ricorsi n. 29 del 2002.

alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);

con lettera in data 21 ottobre 2003, Sentenza n. 314 del 13-21 ottobre 2003 (doc. VII, n. 361), con la quale:

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del disegno di legge n. 1147, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, dal titolo « Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39 »;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale del disegno di legge n. 1176, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, dal titolo « Estensione dell'applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ».

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera del 10 ottobre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni FINOCCHIARO ed altri n. 1/00118, accolta in parte dal Governo e approvata in parte nella seduta dell'Assemblea del 21 novembre 2002, BONDI ed altri n. 1/00123, CÈ ed altri n. 1/00125 e ASCIERTO ed altri n. 1/00126, accolte dal Governo e approvate nella medesima seduta, concernenti interventi sul sistema penitenziario.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma

9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

alla V Commissione permanente (Bilancio), i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

al dottor Gaetano BAIOCCHI, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle attività produttive;

alla dottoressa Maria CARONE, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia;

al dottor Giuseppe Emanuele Filiberto CONTI l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

al dottor Marcello COSCONATI, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

al dottor Francescantonio D'AGOSTINI l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;

al dottor Gian Carlo Giuseppe Vito ISAIA, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle comunicazioni;

al dottor Vittorio PAGANO, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

al dottor Valter PASTENA, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e le attività, culturali;

alla dottoressa Maria Laura PRI-SLEI, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri;

al dottor Michele ROMANO, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute;

alla dottoressa Ines RUSSO, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

al dottor Enrico SANSONE, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

al dottor Giorgio VALBONESI, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

al dottor Vitaliano VALLETTA, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno;

alla VII Commissione permanente (Cultura), i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

al dottor Biagio BRIZI l'incarico di presidente del collegio di direzione del servizio di controllo interno;

al dottor Giorgio Bruno CIVELLO l'incarico di direttore del servizio centrale per gli affari generali e per il sistema informativo e statistico, nonché le funzioni di direzione delle competenze concernenti le istituzioni di alta formazione artistica e musicale;

al dottor Giuseppe COSENTINO l'incarico di direttore della direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola;

al dottor Luciano CRISCUOLI l'incarico di direttore del servizio per lo sviluppo, il potenziamento delle attività di ricerca, nell'ambito del dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici;

al dottor Antonio GIUNTA LA SPADA l'incarico di direttore della direzione generale per le relazioni internazionali;

al dottor Antonio GUIDA l'incarico finalizzato a curare gli adempimenti di carattere ispettivo all'interno del Ministero, nonché il coordinamento degli adempimenti dei dipartimenti e delle altre strutture del Ministero stesso per la gestione del contenzioso in materia di rapporto di lavoro;

al dottor Antonello MASIA, l'incarico di direttore del servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, nell'ambito del dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici;

al dottor Fabio MATARAZZO l'incarico di direttore del servizio studi e documentazione;

alla dottoressa Maria Grazia NARDIELLO l'incarico di direttore della direzione per l'istruzione post-secondaria e per i percorsi integrati e per gli adulti;

al dottor Bruno PAGNANI l'incarico di direttore della direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio;

alla dottoressa Maria Domenica TESTA l'incarico di direttore del servizio per gli affari economico-finanziari;

al dottor Antonio ZUCARO l'incarico di direttore della direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente):

al dottor ingegner Claudio RINALDI, l'incarico di provveditore alle opere pubbliche per il Molise, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente) ed alla IX Commissione permanente (Trasporti):

ai dottor Antonio VECCHIO DOMANTI, l'incarico di componente del collegio di direzione del servizio di controllo interno, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 21 ottobre 2003, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dei signori Antonio MARRAPODI, Giovanni NATALE, Ivan CECCHINI, Franco MICALIZZI, Diego CUGIA DI SANT'ORSOLA, Giuseppe AFELTRA, Giuseppe DE VERGOTTINI, Augusto PISTOLESI a componenti del consiglio di amministrazione della Società italiana degli autori ed editori (SLAE).

Tale comunicazione è trasmessa alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il Ministero delle attività produttive, con lettera in data 16 ottobre 2003, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Umberto SPAGNA a componente del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

Tale comunicazione è trasmessa alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 20 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 148 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione di ulteriori risorse assegnate per l'anno 2003 al fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (289).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 novembre 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 13 ottobre 2003, a pagina 3, prima colonna, ventottesima riga, deve leggersi: « Modifiche agli articoli 6 e 7 » e non « Modifiche all'articolo 6 » come stampato.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 21 ottobre 2003, pagina 3, prima colonna, trentacinquesima riga, dopo il nome: Giovanardi, inserire il seguente: La Malfa.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2474 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 2003, N. 239, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE E PER IL RECUPERO DI POTENZA DI ENERGIA ELETTRICA. DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA DI ENERGIA ELETTRICA E DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ (APPROVATO DAL SENATO) (4332)

(A.C. 4332 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia soppresso il comma 4 dell'articolo 1-*quinquies*;

conseguentemente, si intende revocato il parere espresso il 21 ottobre 2003, per la parte riferita al testo del provvedimento.

(A.C. 4332 - Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione;

b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera a) anche per capacità di nuova realizzazione;

c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti;

b) semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicità dei procedimenti;

c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.

4. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche).

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fino al 31 dicembre 2004 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.

2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 assicurano in ogni caso il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dall'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990.

3. Per le finalità e con le procedure di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2004, può essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4332 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, » sono inserite le seguenti: « fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, »; le parole: « fino al 31

dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2005 » e prima delle parole: « centrali termoelettriche » è inserita la seguente: « singole »;

al comma 2, le parole: « assicurano in ogni caso il rispetto dei » sono sostituite dalle seguenti: « rispettano i »;

al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2005 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica). — 1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di distacchi di energia elettrica per l'utenza diffusa, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e l'incremento della capacità interrompibile.

ART. 1-ter. — (Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le modalità e le

condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.

2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto.

3. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore";

c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "coloro che ne abbiano la disponibilità," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento,";

d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività

produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati”.

4. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è consentita l'allocazione di una quota della loro capacità secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 6.

ART. 1-*quater*. — (Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). — 1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi

in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa.

2. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto.

4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 trasmette, all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima, copia della comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del comune competente, nonché la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per la realizzazione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. In tal caso, il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla data di ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni necessarie alla costruzione del terminale di rigassificazione e delle opere ad esso connesse e indispensabili, ulteriori a quella di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, relative all'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al rilascio dell'eventuale concessione demaniale per la costruzione del terminale, nonché all'autorizzazione delle eventuali infrastrutture e opere connesse indispensabili per l'esercizio del terminale e sottoposte ad autonomo *iter* autorizzativo.

7. Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui ai commi 1 e 6 è applicata una sanzione amministrativa pe-

cuniaria mensile, per un massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 5. L'ammontare della sanzione è stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica installata e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacità di rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui ai commi 1 e 6.

8. Il Ministro delle attività produttive comunica trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari l'andamento delle autorizzazioni di cui al comma 1.

ART. 1-*quinquies*. — (*Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico*). — 1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale, definisce gli *standard* di efficienza degli impianti e le relative modalità di verifica. In caso di mancato rispetto degli *standard* di cui al primo periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale la massima disponibilità degli impianti per la gestione dei transitori

e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.

4. All'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "intesa come prodotto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004". Sono abrogati i commi 9 e 10 dello stesso articolo 28 della legge n. 388 del 2000.

5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "Con provvedimento" sono inserite le seguenti: "del Ministro delle attività produttive e sentito il parere".

6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In casi eccezio-

nali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresì ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, nonché una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del *price cap*, applicato alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.

8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi;

b) all'articolo 6, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo;

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di

immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico”;

d) all'articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono sopprese le parole: “per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5” e: “entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati”.

9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle attività produttive, a valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma. Per l'anno 2004 il programma suddetto è presentato al Ministro delle attività produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 1-*sexies*. — (*Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici*). — 1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990,

n. 241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 e individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.

5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.

7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "previo parere conforme del" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere del".

Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: « disposizioni urgenti per la sicurezza » sono inserite le seguenti: « e lo sviluppo ».

(A.C. 4332 – Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (Incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili). – 1. A decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2010 la quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata dello 0,70 per cento ogni anno.

1. 7. Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimere i commi 1 e 2.

1. 8. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: degli impianti di cui al comma 1 rispettano *con le seguenti:* delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW rispettano i limiti di emissione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60 e.

- 1. 9.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire la sicurezza e la sostenibilità ambientale del sistema elettrico nazionale e prevenire ulteriori rischi di sospensione della fornitura di energia elettrica, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro il 31 dicembre 2003, sono definite le misure urgenti per assicurare un incremento annuo di almeno il cinque per cento a decorrere dall'anno 2004 della quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Sono esclusi dal regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili i combustibili derivanti da qualsiasi fonte non rinnovabile ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento al combustibile derivato da rifiuti. Il decreto di cui al presente comma prevede, in particolare, specifiche misure per lo sviluppo del solare termico e fotovoltaico, per la ricerca finalizzata all'utilizzo dell'idrogeno, nonché per la piena e coerente attuazione delle misure di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001.

- 1. 10.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, premettere le parole: Sentite le regioni e gli enti locali interessati.

- 1. 11.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2005 *con le seguenti:* 30 giugno 2004.

- * **1. 12.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2005 *con le seguenti:* 30 giugno 2004.

- * **1. 13.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2005 *con le seguenti:* 31 dicembre 2004.

- 1. 14.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, dopo le parole: l'esercizio temporaneo *aggiungere le seguenti:* , in ogni caso per un massimo di trenta giorni totali nel biennio 2003-2004,

- 1. 15.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: 300 MW *aggiungere le seguenti:* ed inferiore a 500 MW.

- 1. 16.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: dello stesso Gestore, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle centrali di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché